



**DIPARTIMENTO AMBIENTE**

# **Linee guida regionali per la gestione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche**

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA  
L.R. n.4 del 9 maggio 2022**

## Sommario

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
1.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della regione Valle d'Aosta 2022-2026.....	3
1.2 Obiettivi di piano .....	3
<b>2. Elementi normativi dei Centri di Raccolta .....</b>	<b>4</b>
2.1 Campo di applicazione e definizione.....	4
2.2 Regime autorizzatorio dei Centri di Raccolta .....	7
2.3 Titolo abilitativo alla conduzione dei CDR.....	8
<b>3. I Centri di Raccolta (CDR) – Caratteristiche Tecniche .....</b>	<b>9</b>
3.1 Caratteristiche minime dei Centri di Raccolta.....	9
3.2 Suddivisione in aree operative del Centro di raccolta.....	11
3.3 Rifiuti ammessi.....	13
3.4 Modalità di deposito dei rifiuti.....	14
3.5 Caratteristiche dei contenitori per il deposito dei rifiuti .....	16
<b>4. I Centri di Raccolta (CDR) – Aspetti Gestionali.....</b>	<b>17</b>
4.1 Cartellonistica e contenitori per i rifiuti .....	17
4.2 Giorni e orari di apertura .....	19
4.3 Utenze ammesse al conferimento .....	19
4.4 Servizi a tariffa .....	20
4.5 Requisiti di accesso e registrazione dei conferimenti .....	21
4.6 Modalità di conferimento .....	23
4.7 Compiti e ruoli del gestore del CDR .....	24
4.8 Contabilizzazione e registrazione dei rifiuti .....	25
<b>5. Ottimizzazione dei Centri di raccolta.....</b>	<b>28</b>
5.1 Ottimizzazione del servizio mediante Centri Di Raccolta Mobile.....	28

## 1. Introduzione

### 1.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della regione Valle d'Aosta 2022-2026.

Il presente documento fa seguito all'adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della regione Valle d'Aosta per il periodo 2022-2026 approvato con L.R. n.4 del 9 maggio 2022.

Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (di seguito anche PRGR) è lo strumento principale di programmazione attraverso il quale la Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito anche RAVA) definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti. In attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*), è stato approvato dal Consiglio regionale, con deliberazione n. 1450/XVI del 27 aprile 2022, il testo di legge che aggiorna il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per il periodo 2022-2026.

La legge n. 4 del 9 maggio 2022 avente ad oggetto "*Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026*" è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta in data 17 maggio 2022 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

La durata del periodo di programmazione del vigente Piano decorre dal 2022 al 2026 ovvero ad un arco temporale di cinque anni circa.

### 1.2 Obiettivi di piano

Il PRGR al cap.5.3 precisa gli obiettivi minimi, di interesse per le presenti Linee Guida, da raggiungere entro il periodo di vigenza:

*"...omissis...2. Portare il riciclo di materia a regime almeno al 65% e la raccolta differenziata almeno all'80% nel 2026: il primo obiettivo è portare la raccolta differenziata a regime almeno all'80%. Per raggiungerlo sarà necessario il passaggio all'applicazione della tariffa puntuale in tutti i comuni della Regione. Un meccanismo che permetterà all'utente di pagare in base ai rifiuti indifferenziati prodotti: secondo il principio "chi meno rifiuti produce, meno paga...omissis..."*

La raccolta differenziata deve essere organizzata per raggiungere la differenziazione più elevata possibile e la massima valorizzazione dei rifiuti raccolti, per un effettivo e ottimale recupero di materia e di energia e per creare e diffondere consapevolezza e cultura del rispetto dell'ambiente.

Gli strumenti, le prescrizioni e le tempistiche di attuazione del PRGR, in merito alle raccolte differenziate dei rifiuti urbani sono principalmente:

- l'attivazione progressiva della tariffazione puntuale (entro il 2024 riconoscimento delle utenze su tutto il territorio regionale e attivazione della tariffa puntuale entro fine piano);
- l'estensione ulteriore e progressiva delle raccolte domiciliari in sostituzione delle raccolte stradali (individuazione delle aree di raccolta domiciliare sulla base dei criteri definiti entro il 30.06.2023 e attivazione delle raccolte per il 50% delle aree individuate entro il 2024, per l'80% delle aree individuate entro il 2025 e compimento entro fine piano);
- la promozione del compostaggio domestico e di comunità (entro la fine del 2022 raccolta delle eventuali candidature a ospitare iniziative di compostaggio di comunità e/o prossimità);
- **la diffusione e la standardizzazione dei Centri di raccolta comunali;**
- la promozione di un centro di riuso regionale;
- la definizione della modalità di soppressione dei sotto-ambiti e formazione di un ATO unico per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani (assunzione della decisione di procedere o meno alla riorganizzazione entro fine piano).

## 2. Elementi normativi dei Centri di Raccolta

### 2.1 Campo di applicazione e definizione

Ai sensi dell'art. 183 co. mm) del TUA così come modificato dell'art. 10 del D.Lgs. 205 del 2010<sup>1</sup> è definito Centro di Raccolta (di seguito anche CDR): *“centro di raccolta” un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.*

La definizione, dunque, individua come CDR un'area attrezzata presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato di rifiuti urbani differenziati per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

In attuazione del TUA D.lvo 152 del 2006, in RAVA nel 2007 è stata approvata la Legge Regionale 31 *“Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”*, che disciplina compiti e funzioni di Regione come ATO per la pianificazione della gestione integrata dei rifiuti e la definizione delle fasi di avvio a recupero e smaltimento e ha disposto l'obbligo di riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno di Sotto Ambiti Territoriali Ottimali (subATO), coincidenti dal punto di vista territoriale, organizzativo e istituzionale con le 8 Comunità Montane e con il Comune di Aosta, successivamente denominate Unités des Communes Valdôtaines (UCV)<sup>2</sup>.

L'Art. 8 (Gestione dei rifiuti all'interno dei subATO) comma 3 dispone che le Autorità di SubATO *approvino il Piano di subATO, costituente il documento di riferimento per l'attuazione della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, [...] predisposto in relazione alle particolarità territoriali, insediative e di variazione della popolazione turistica evidenziate da ciascun Comune appartenente all'ambito territoriale di riferimento del subATO.* Il comma 4 precisa che il Piano di subATO definisce, oltre alle *“[...] modalità di riorganizzazione del servizio, rivolto a tutte le tipologie di rifiuto urbano, come definite dall'articolo 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006, individuando i sistemi previsti per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata”,* anche *“diversi a seconda delle particolarità territoriali e delle esigenze legate alla popolazione turistica”* e alla lettera

<sup>1</sup> Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 205 del 10 dicembre 2010 è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. I profili di novità contenuti nel testo di recepimento delle Direttiva Europea sono molti e attengono a tutte le fasi di cui si compone la filiera della gestione dei rifiuti, oltre a recare l'attuazione dei principi contenuti nella disciplina comunitaria stessa.

Fra le principali novità introdotte dal D.M n. 205/2010 rientrano:

- la **nuova definizione di rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Rispetto alla vecchia definizione del TUA, non si fa più alcun riferimento all'Allegato A alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.
- Importanti sono le novità introdotte per i trasporti esonerati dal formulario:
- per i trasporti di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta viene integrato l'esonero per il trasporto.

<sup>2</sup> L.R. 31 *“Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”* Art. 4 (Competenze della Regione):

1. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006, spettano inoltre alla Regione:

- a) le competenze altrove attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 197, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
- b) l'approvazione, all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 208, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, il rilascio dell'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero definite dagli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 208, ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006;
- c) il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- d) la determinazione delle garanzie finanziarie per la realizzazione e l'esercizio di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui alle lettere b) e c);
- e) la definizione della disciplina della gestione integrata dei rifiuti attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO;
- f) lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità di ATO per le fasi finali di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani, ivi compresa l'assunzione delle decisioni in merito all'individuazione tecnica del sistema di trattamento integrato dei rifiuti.
- fbis) il finanziamento delle spese per la progettazione, la realizzazione o l'allestimento, totale o parziale, degli impianti, anche di proprietà degli enti locali, riconosciuti di interesse regionale e previsti dal sistema integrato di trattamento dei rifiuti (1).

b) *“il numero e le modalità di dotazione e di gestione delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti e dei centri comunali di conferimento.”*

Il 28 aprile 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 8 aprile 2008 recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, co. 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”* modificato e integrato dal D.M. 13 maggio 2009 recante *“Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.”*

La lettura congiunta dei sopra citati decreti offre gli elementi necessari alla corretta e completa realizzazione e gestione dei CDR.

Ulteriori elementi di novità per i CDR sono state introdotte dal D.Lgs 116/2020 recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*, di recepimento nel TUA delle Direttive del *“pacchetto di Economia Circolare”*, che, oltre a determinare ricadute significative in materia tariffaria e, più in generale, sulla progettazione e l’implementazione di sistemi di misurazione e tariffazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, ha modificato il decreto del Ministro dell’ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”*.

In particolare, il nuovo decreto modifica importanti e significative definizioni introducendo nel TUA una **nuova definizione di “rifiuto urbano”** e dunque di rifiuto ammesso in accettazione al CDR e ammette all’interno dei CDR la possibilità di individuare aree destinate al riutilizzo di beni usati, anche in scambio fra privati e nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati, dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

In relazione alla nuova definizione di rifiuto urbano, il comma 8 dell’art. 1 ha modificato l’articolo 183 del TUA: (lettera: b-ter), definendo questa tipologia di rifiuti:

- *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
- *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (attività);*
- *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;*
- *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*
- *i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.*

Secondo la previgente formulazione dell'art. 184 del TUA, i rifiuti dovevano essere classificati in base all'origine in urbani e speciali, con la precisazione che i rifiuti speciali non pericolosi potevano essere assimilati ai rifiuti urbani e, di conseguenza, assoggettati alla medesima disciplina di gestione.

A seguire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, sono classificati ex lege come rifiuti urbani anche: *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”*.

La nuova norma supera quindi il vecchio concetto di assimilazione e inquadra nell'ambito degli urbani anche i rifiuti provenienti da “altre fonti” e dunque speciali (secondo la previgente normativa), purché siano rifiuti riconducibili ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies o tutte le attività che, benché non espressamente previste, siano simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle contenute nel citato allegato.

Rientrano, inoltre, nel novero dei rifiuti urbani i rifiuti della manutenzione del verde pubblico (gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico) che prima rientravano nelle esclusioni dalla disciplina dei rifiuti di cui alla precedente versione dell'art. 185.

Con la lettera b-sexies) il legislatore specifica, inoltre che: *“i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.”*

La definizione di rifiuti organici (lettera d) è stata sostituita con la seguente definizione: *“rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare”*.

Il legislatore ha inoltre voluto introdurre la definizione di rifiuti alimentari: *“tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.”*

Rispetto alla previgente definizione, disciplinata dall'art.184 comma 3 del TUA, sono classificati come **rifiuti speciali**, oltre ai rifiuti da costruzione e demolizione, ai fanghi da depurazione e ai veicoli fuori uso, i rifiuti prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio solo *“se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b”* e, dunque, solo se non classificati come rifiuti urbani. Pertanto, i rifiuti speciali vanno inquadrati secondo una logica residuale: **è speciale ciò che non è classificato come urbano**.

Scompare il concetto di “assimilazione” e si amplia così il novero dei rifiuti ammessi in CDR. Sono, dunque ammessi al conferimento, anche frazioni merceologiche che, prima del D.lgs. 116/2020, erano escluse dalla gestione e in particolare:

- altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio;
- le **terre da spazzamento stradale** purché avviate a successive operazioni di riciclo;
- il **rifiuto secco residuo (cd. indifferenziato)**.

La nuova definizione di rifiuto urbano introdotta dal decreto legislativo 116 del 2020 *ab origine* escludeva esplicitamente dal novero dei rifiuti urbani, tra gli altri, proprio **“i rifiuti da costruzione e demolizione”** ammessa, invece, dal DM 8 aprile 2008. Per chiarire la questione è intervenuto il Ministero dell'Ambiente che ha pubblicato una nota interpretativa il 2 febbraio 2021, con riferimento specifico ai rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche.

Pur riconoscendo che la nuova definizione di rifiuto urbano esclude i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), si legge nella nota, *“si specifica, che tali rifiuti si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa”*. La nuova direttiva UE sui rifiuti, chiarisce il Ministero, esplicita che *“Sebbene la definizione di ‘rifiuti da costruzione e demolizione si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di*



costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione *fai da te* **effettuate nell'ambito del nucleo familiare** e quindi *ne ammette la gestione nell'ambito del servizio pubblico, se prodotto nell'ambito del nucleo familiare*. La nota chiarisce quindi che i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività *“fai da te”*, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le precedenti disposizioni.

La nota del Ministero è certamente molto precisa nelle premesse e nella parte in cui espressamente chiarisce che i cittadini che producono rifiuti inerti derivanti dal *“fai da te”*, ancorché appartenenti alla famiglia dei codici CER *“17”*, possono continuare a conferire ai Centri di Raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008.

A tal riguardo deve essere precisato che il D.M. 8 aprile 2008, per rifiuti contrassegnati con codici CER 17.01.07 e 17.09.04, prevedeva e prevede ancora, che tali rifiuti siano conferiti ai CDR direttamente dal conduttore della civile abitazione a seguito di piccoli interventi di rimozione. **Le imprese che svolgono lavori edili presso le abitazioni private non possono quindi conferire i suddetti rifiuti.** Tale aspetto è ripreso anche nella nota di chiarimento del Ministero che precisa che *“Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”* e dunque sono da classificare come **rifiuti speciali** i rifiuti prodotti dalle imprese artigianali nonché da imprese che effettuano operazioni dei propri rifiuti e che rimangono soggette alla disciplina ANGA.

Di particolare rilevanza nella conduzione dei CDR è la **modifica introdotta dall'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che permette di allestire aree destinate allo scambio di beni fra privati per il loro riutilizzo, anche all'interno dei CDR.** In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 181 co. 6) del TUA dispone che *“Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana”*.

## 2.2 Regime autorizzatorio dei Centri di Raccolta

Come dettagliato nel paragrafo precedente, in RAVA la L.R. 31/2007 art. 8 co. 4 lettera b) attribuisce ai Piani di subATO l'individuazione del *“numero e modalità di dotazione e di gestione delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti e dei centri comunali di conferimento”* e tale disposizione non è mutata con l'approvazione del D.M 8 aprile 2008 che all'articolo 2, co. 1 prevede che *“la realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente”*.

Inoltre, sempre ai sensi della LR 31/2007, art. 21, i CDR – denominati centri comunali di conferimento – sono istituiti ai sensi della riorganizzazione dei servizi da parte dei subATO (comma 1) e non sono soggetti ad alcuna autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 216 del TUA (comma 2). L'approvazione comunale introdotta dal DM 8

aprile 2008 è sostituita dall'approvazione da parte del subATO nell'omonimo Piano, al cui interno sono indicati i CDR in esercizio /previsione per l'area di riferimento.

La stessa disposizione fa degli stessi dei CDR ad utilizzo comprensoriale, ovvero con conferimento aperto a tutte le Utenze del subATO e non solo a quelle del Comune su cui il CDR insiste e come tali vengono intesi dalle presenti Linee Guida.

Vengono fatte salve per i CDR presenti sul territorio regionale le disposizioni del D.M., a partire dalla messa in esercizio non subordinata al rilascio di autorizzazione sovraordinata a quella del subATO, non potendosi configurare definizione di stoccaggio e/o di esercizio di impianto per i CDR allestiti e gestiti dai subATO nel rispetto dell'Allegato I del D.M 8 aprile 2008.

Ai sensi del D.M 8 aprile 2008 :

- nei CDR, adibiti esclusivamente ad attività di raccolta, possono confluire solo "i rifiuti urbani [e assimilati] elencati in allegato I, paragrafo 4.2 allo stesso D.M., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche" (art. 1). È fatto dunque divieto di effettuare trattamenti di qualsiasi tipo (quali ad esempio la cernita, lo smontaggio, la triturazione, la miscelazione, ecc.), permettendo le sole riduzioni volumetriche del rifiuto (per esempio con l'impiego di press container) per ottimizzare il trasporto dei rifiuti;
- la realizzazione dei centri di raccolta è eseguita nel rispetto delle normative tecniche di settore, urbanistiche ed edilizie applicabili, per garantirne l'agibilità, l'igiene e la tutela ambientale oltre che delle norme vigenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sotto il profilo tecnico/gestionale, devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato 1 allo stesso DM 8 aprile 2008, e in particolare, quelle di cui al punto 4.2.

Quindi, al fine di verificare se l'area di deposito per flussi omogenei di rifiuti sia configurabile come CDR o invece necessiti di autorizzazione regionale è necessario verificare se siamo in presenza di un'area allestita secondo i dettami dei relativi decreti ministeriali. Ove si effettuino operazioni che esulano dall'attività propria del Centro, si dovrà valutare la necessità del rilascio di un'autorizzazione regionale.

Rimane l'obbligo di ubicare i suddetti Centri in aree:

- allestite e presidiate al fine di garantire un corretto e controllato svolgimento delle attività;
- servite da una rete viaria che faciliti l'accesso dei soggetti autorizzati al conferimento nonché ai mezzi pesanti deputati ai trasporti da e verso gli impianti di conferimento.

### 2.3 Titolo abilitativo alla conduzione dei CDR

Il gestore del CDR deve essere iscritto all'Albo gestori Ambientali di cui all'art. 212 del TUA e s.m.i. nella categoria 1 "Raccolta e trasporto rifiuti urbani" di cui all'art. 8 del D.M. n. 406 del 2008<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. (GU Serie Generale n.276 del 25-11-1998).



### 3. I Centri di Raccolta (CDR) – Caratteristiche Tecniche

#### 3.1 Caratteristiche minime dei Centri di Raccolta

Nel presente paragrafo si riportano le schede indicanti le caratteristiche minime di sintesi per la realizzazione di CDR riferite sia al sito che alle caratteristiche strutturali e dotazioni.

INDIVIDUAZIONE DEL SITO E ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO	
<b>UBICAZIONE</b>	In area nella disponibilità del Comune e/o del subATO che abbia almeno le caratteristiche di viabilità e compatibilità indicate nei punti seguenti e valutati eventuali vincoli alla realizzazione.
<b>VIABILITÀ</b>	Adeguata rete viaria che faciliti l'accesso dei soggetti autorizzati al conferimento nonché ai mezzi pesanti deputati ai trasporti verso gli impianti di conferimento.
<b>VINCOLI</b>	Non trattandosi di impianti, per i CDR non occorre verificare la classificazione del territorio in zone idonee e non idonee alla collocazione di impianti di trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani e speciali. Dovranno invece essere rispettati i criteri ed i vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti.
<b>COMPATIBILITÀ</b>	Rispetto della Normativa urbanistica ed edilizia del sito nel quale viene ubicato il CDR. Il subATO ne valuta la conformità e regolarità alla normativa sopra citata.

Di seguito si riportano alcune indicazioni di buone prassi che possono rappresentare un utile riferimento nella scelta della localizzazione di un CDR:

- individuare collocazioni non troppo periferiche al subATO, difficilmente raggiungibili dall'utenza perché questo potrebbe sfavorirne l'utilizzo;
- evitarne la realizzazione all'interno di comparti densamente abitati, perché il CDR potrebbe recare eccessiva molestia a causa di odori, polverosità, rumori e per la possibilità che si verificano abbandoni di rifiuti in prossimità del Centro a causa di comportamenti impropri degli utenti;
- la struttura geomorfologica del terreno scelto deve possedere caratteristiche geotecniche medio – buone, idonee a sopportare i carichi delle eventuali platee in calcestruzzo e degli automezzi utilizzati per le movimentazioni dei contenitori e cassoni scarrabili impiegati nel Centro.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
<b>VIABILITÀ INTERNA</b>	Adeguatezza di viabilità interna. Devono essere individuati chiaramente e opportunamente segnalati i percorsi mediante opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
<b>PAVIMENTAZIONE</b>	Nelle zone di carico e scarico dei rifiuti la pavimentazione dovrà essere del tipo "impermeabilizzata" e progettata, dimensionata e realizzata per garantire la resistenza ai carichi puntuali e distribuiti cui è sottoposta (ad esempio cassoni scarrabili, mezzi pesanti per l'aggancio dei container, veicoli, ecc.). La resistenza deve essere tale da garantire che non si creino fessurazioni nella pavimentazione e che i reflui non dilavino nel terreno sottostante. Cis o conglomerato bituminoso per lo strato di usura sono più semplici da mantenere, sia nelle operazioni di pulizia che nelle vere e proprie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del CDR.
<b>DIMENSIONAMENTO</b>	Il dimensionamento del CDR deve essere eseguito valutando: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il bacino d'utenza da servire, sia in termini di popolazione residente e turistica che di tessuto produttivo e commerciale;</li> <li>▪ il numero delle raccolte che si intende attivare.</li> </ul>
<b>ACCESSI CARRABILI</b>	Il CDR deve essere munito di opportuni accessi carrabili per il transito pedonale e veicolare.
<b>SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE (nuovi CDR)<sup>4</sup></b>	Il CDR deve essere dotato di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti. Laddove non siano previste vasche a tenuta stagna per la raccolta delle acque meteoriche e derivanti da eventuali fenomeni di percolazione o dilavamento dei rifiuti è necessario provvedere al trattamento delle stesse, secondo normativa vigente, prima dell'immissione in pubblica fognatura o su corpo idrico recettore. Dove non sia presente opportuna pavimentazione impermeabilizzata e con pendenza tale da garantire la separazione delle acque provenienti da eventuali e accidentali fenomeni di percolamento dei rifiuti pericolosi in pozzetto a tenuta stagna, ciascun contenitore destinato al conferimento dei suddetti rifiuti deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore stesso. In ogni caso la linea di raccolta di acque di prima pioggia e la rete fognaria a servizio degli impianti igienici del CDR (ove presenti) dovrà essere opportunamente separata.
<b>RECINZIONE</b>	Il CDR deve essere opportunamente recintato con altezza della recinzione mai inferiore a 2 m. È necessario prevedere adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve esserne garantita la manutenzione nel tempo.
<b>SISTEMI DI ILLUMINAZIONE</b>	All'interno e all'esterno del CDR deve essere previsto opportuno sistema di illuminazione. Gli impianti elettrici e i relativi componenti devono rispettare le prescrizioni contenute nelle Norme di riferimento.
<b>CARTELLONISTICA</b>	All'interno e all'esterno del CDR deve essere apposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti per tipologia di Utenza, gli orari di apertura (inverno/estate), le Utenze dei Comuni autorizzate al conferimento e le norme per il comportamento;</li> <li>▪ apposita cartellonistica riportante le misure di sicurezza da adottare all'interno del CDR e l'indicazione delle zone pericolose interdette all'utenza;</li> <li>▪ cartellonistica deputata alla viabilità e ai limiti di velocità da rispettare all'interno del Centro.</li> </ul>

In fase di progettazione dovranno inoltre prevedersi:

<sup>4</sup> La Legge regionale 14 aprile 2015, n. 8 definisce "acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Secondo le recenti disposizioni normative, anche alla luce della Sentenza di CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 16 novembre 2022 (dep. 5 dicembre 2022), n. 45900, viene precisato che sono da considerarsi alla stregua delle acque reflue industriali "le acque meteoriche di dilavamento laddove venute in contatto con sostanze o materiali contaminanti o inquinanti." È per espressa volontà di legge, quindi, che le acque piovane, laddove venute a contatto con sostanze o materiali inquinanti, non possono più essere incluse nella categoria delle meteoriche da intendersi come "quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con sostanze o materiali inquinanti" (cfr. Sez. III, sentenza n. 33839 del 2007).

In considerazione di tali premesse è possibile stabilire che, per i CDR già realizzati, le acque meteoriche e di dilavamento vadano assoggettate a trattamento solo se contaminate da sostanze e inquinanti che possano causare pregiudizi all'ambiente, ovvero se i rifiuti depositati al CDR non sono opportunamente protetti dagli agenti atmosferici. Se ne può dedurre dunque che, per i CDR realizzati, se tali rifiuti, sono protetti dagli agenti atmosferici mediante sistemi mobili o fissi, si può optare al trattamento delle acque.

Risulta evidente che il trattamento delle acque, per la realizzazione dei nuovi CDR, sia sicuramente la soluzione maggiormente cautelativa in termini di tutela ambientale ma, per i CDR già realizzati, anche in virtù del principio di precauzione e proporzionalità dell'azione ambientale, considerato che la realizzazione del sistema di trattamento delle acque può richiedere tempi e costi considerevoli, la copertura dei contenitori, in assenza di un idoneo sistema di convogliamento e trattamento, può costituire una soluzione per la prosecuzione dell'attività nel rispetto delle norme di Legge e limitando la possibilità di danni all'ambiente.

- impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia<sup>5</sup>;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali e contenitori, prevenzione antincendio;
- allacciamento alla rete elettrica per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistemi di pesatura, press-container, ecc.);
- impianto di illuminazione interna ed esterna;
- allacciamento alla rete telefonica e internet o altra modalità di sistemi di comunicazione per il personale in servizio presso i CDR.

Ai sensi del D.M. 23 giugno 2022 (CAM Rifiuti Urbani), inoltre è previsto *“l'affidatario prevede **adeguate misure e dispositivi anti-intrusione e di sorveglianza nei centri di raccolta, nei centri di preparazione per il riutilizzo e nei centri per il riuso.**”* È opportuno quindi dotare i centri di sistemi di controllo in videosorveglianza.

### 3.2 Suddivisione in aree operative del Centro di raccolta

Le aree distinte da prevedere all'interno del CDR di norma sono le seguenti:

- a) **area dotata di una struttura ad uso ufficio** per gli addetti alla gestione del CDR con funzione di front-office (area ricezione di beni/rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione dell'utenza ed alle eventuali operazioni di pesatura/misura dei conferimenti) con l'utenza conferente e locali spogliatoi e igienici per il personale operativo;
- b) **zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi**, con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti; per i rifiuti in carta e cartone è opportuno prevedere aree coperte o sistemi di copertura;
- c) **zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi**, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
- d) **area, preferibilmente coperta, destinata alla raccolta dei RAEE**. Ove possibile, si consiglia comunque di posizionare sotto tettoia o all'interno di contenitori chiusi tutte le frazioni di rifiuto il cui processo di recupero possa risultare compromesso dall'azione degli agenti atmosferici o che possano rilasciare sostanze dannose per la salute o per l'ambiente;
- e) **area destinata allo scambio di beni per il loro riutilizzo o di rifiuti da destinare a preparazione per il riutilizzo**. La nuova formulazione dell'articolo 181 co. 6) del TUA dispone che *“Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana”*. Tali spazi possono essere individuati anche in contenitori o

<sup>5</sup> Con il **D. M. 26 luglio 2022** - *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”* - il legislatore intende applicare le norme tecniche di prevenzione incendi al settore degli **stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti**. Il nuovo Decreto, all'Allegato I precisa che le nuove norme tecniche si applicano anche a **centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq** (in questo caso, escluse le parti verdi perimetrali).

cassoni nuovi e chiusi ed opportunamente segnalati o serigrafati come aree di raccolta di beni da destinare a riutilizzo o di rifiuti da destinare a preparazione per il riutilizzo.

Le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di **esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute e per l'ambiente.**

In fase di progettazione, si consiglia di mantenere distinte **l'area dedicata al conferimento da parte dell'utenza dalle aree di manovra di mezzi e attrezzature utilizzati dal gestore.**

Figura 1 - Esempio di monoblocco uso ufficio e locali deposito rifiuti pericolosi



Locale deposito rifiuti pericolosi



Particolare pavimento in grigliato per deposito rifiuti liquidi



Servizi igienici/spogliatoi





▪ Figura 2 - Esempi di coperture prefabbricate per deposito rifiuti pericolosi



### 3.3 Rifiuti ammessi

Premesso che possono essere conferiti ai CDR rifiuti urbani, ovvero i rifiuti di cui all'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, oltre ai RAEE *dual use*, si riporta di seguito l'elenco dei rifiuti ammessi al conferimento in centro di raccolta ai sensi dell'Allegato I, punto 4.2, del D.M. 8 aprile 2008, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020:

1. imballaggi in carta e cartone (EER 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (EER 15 01 02), non terziari
3. imballaggi in legno (EER 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (EER 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (EER 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (EER 15 01 07)
7. contenitori T/F (EER 15 01 10\* e 15 01 11\*)
8. rifiuti di carta e cartone (EER 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (EER 20 01 02)
10. frazione organica umida (EER 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (EER 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (EER 20 01 13\*)
13. acidi (EER 20 01 14\*)
14. sostanze alcaline (EER 20 01 15\*)
15. prodotti fotochimici (EER 20 01 17\*)
16. pesticidi (EER 20 01 19\*)
17. tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (EER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EER 20 01 23\*, 20 01 35\* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (EER 20 01 25) da utenze domestiche<sup>6</sup>
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, per esempio oli minerali esausti (EER 20 01 26\*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (EER 20 01 27\* e 20 01 28)

<sup>6</sup> Per le utenze commerciali l'art. 233, comma 12, del TUA dispone che: «Chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio»

22. detersivi contenenti sostanze pericolose (EER 20 01 29\*)
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente (EER 20 01 30)
24. farmaci (EER 20 01 31\* e 20 01 32)
25. batterie e accumulatori di cui alle voci 160601\* 160602\* 160603\* (provenienti da utenze domestiche) (EER 20 01 33\*)
26. rifiuti legnosi (EER 20 01 37\* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (EER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (EER 20 01 40)
29. sfalci e potature (EER 20 02 01)
30. ingombranti (EER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (EER 20 03 99)
32. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17\* (EER 08 03 18)
33. imballaggi in materiali compositi (EER 15 01 05)
34. imballaggi in materia tessile (EER 15 01 09)
35. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (EER 16.01.03)
36. filtri olio (EER 16 01 07\*)
37. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15\* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (EER 16 02 16)
38. gas in contenitori a pressione limitatamente a estintori e aerosol a uso domestico (EER 16 05 04\* EER 16 05 05)
39. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 01 07)
40. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01\*, 17 09 02\* e 17 09 03\* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (EER 17 09 04)
41. batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33\* (EER 20 01 34)
42. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (EER 20 01 41)
43. terra e roccia (codice CER 20 02 02) (provenienti da utenze domestiche)
44. altri rifiuti non biodegradabili (EER 20 02 03)
- 45.
- 45-bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199)
- 45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303)
- 45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)

### 3.4 Modalità di deposito dei rifiuti

Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.



La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e s.m.i., e al D.M. 392/1996.

Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.


I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il conferimento di RAEE avviene identicamente alle altre frazioni per gli utenti domestici e non domestici (per questi ultimi limitatamente ai RAEE *dual use*) del bacino servito, mentre per le aziende (distributori) deve essere effettuato con l'utilizzo della scheda del DM 65/2010 allegato II (e III) che va trattenuta in copia dal gestore per la sua contabilizzazione, ai fini della determinazione dei rifiuti transitati.

Il loro stoccaggio deve rispettare quanto previsto nella normativa di riferimento e, in particolare, oltre ad essere distinti per tipologie omogenee, devono essere protetti dagli agenti atmosferici, non danneggiati in fase di conferimento e movimentazione e non manomessi con recupero di parti.

I Centri di raccolta sono normalmente iscritti da Gestori e Enti territoriali titolari come centri di raccolta RAEE.

I **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007 e s.m.i.

RAGGRUPPAMENTO RAEE	
<b>R1- APPARECCHIATURE PER LO SCAMBIO DI TEMPERATURA CON FLUIDI</b> Frigoriferi, congelatori, condizionatori, asciugatrici, ecc.	
<b>R2 - ALTRI GRANDI BIANCHI</b> Lavatrici, lavastoviglie, forni, ecc.	
<b>R3 - TV E MONITOR</b> Televisori e schermi piatti, televisori e schermi a tubo catodico, tablet, cornici digitali, ecc.	
<b>R4 - IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, PED E ALTRO</b> Piccoli elettrodomestici, apparecchi elettronici o digitali, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc.	
<b>R5 - SORGENTI LUMINOSE</b> Lampade a scarica, lampade fluorescenti, tubi al neon, lampadine a led, ecc.	

È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare RAEE senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature.

Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno; assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono

subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Per tutti i tipi di rifiuti conferibili al CDR devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

Per i rifiuti pericolosi deve essere garantita la tenuta del Registro cronologico di carico e scarico.

### **3.5 Caratteristiche dei contenitori per il deposito dei rifiuti**

I contenitori, i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisterne) dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

## 4. I Centri di Raccolta (CDR) – Aspetti Gestionali

### 4.1 Cartellonistica e contenitori per i rifiuti

Il CDR nei pressi dell'ingresso, in posizione ben visibile, è dotato di cartellonistica esterna riportante le indicazioni minime di fruibilità del sito e dei rifiuti conferibili e comunque almeno l'indicazione di:

- 1) identificazione del CDR, del subATO e del Comune/Comuni afferenti;
- 2) estremi del gestore del servizio (ragione sociale e numero di iscrizione all'ANGA);
- 3) giorni e orari di apertura per categoria di Utente e stagionalità;
- 4) tipologie di rifiuti conferibili per categoria di Utente e indicazione sulla possibilità di consegna di beni;
- 5) sintesi delle norme di accesso.

Figura 3 - Esempi di cartellone di ingresso CDR



In corrispondenza dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti, mediante l'impiego di segnaletica fissa e/o segnaletica su palo mobile dotata di zavorra, a opportune altezze di sicurezza, dovranno essere presenti cartelli indicanti:

- 1) codice CER del rifiuto;
- 2) descrizione testuale della nomenclatura CER;
- 3) breve descrizione del rifiuto.

Figura 4 - Esempi di cartellonistica da collocare in prossimità dei cassoni

<p><b>CER 20.01.38</b></p> <p><b>LEGNO</b></p> <p>(SCARTI IN LEGNO, ECC.)</p>	<p><b>CER 170904</b></p> <p><b>RIFIUTI DA C&amp;D</b></p> <p>(CALCINACCI, PIASTRELLE, SANITARI, MATTONI, ECC.)</p>	<p><b>CER 15.01.06</b></p> <p><b>IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI</b></p> <p>(BOTTIGLIE, LATTINE, ECC.)</p>	<p><b>CER 15.01.07</b></p> <p><b>IMBALLAGGI IN VETRO</b></p> <p>(VASETTI, BOTTIGLIE, ECC.)</p>
---	--	--	--

Oltre la sopra indicata cartellonistica, all'interno del CDR dovrà essere presente opportuna segnaletica di sicurezza e stradale:

Figura 5 - Esempi di cartellonistica di sicurezza e segnaletica stradale



I contenitori presenti all'interno del CDR saranno di forma e dimensione adeguata alle caratteristiche dimensionali del centro e alle differenti tipologie di rifiuto conferibili (per esempio cassoni a tenuta stagna per il conferimento della frazione umida, cassoni dotati di telo copri e scopri o comunque altro sistema di protezione dalle precipitazioni piovose e/o nevose per il deposito degli imballaggi in carta e cartone qualora il CDR non sia dotato di copertura fissa o mobile, ecc.).

È auspicabile l'impiego di cassoni a riduzione volumetrica (cd. press container) per il conferimento dei rifiuti a bassa densità e peso specifico che, se sottoposti a compattazione, permettono di ridurre i trasporti e dunque le emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera e i costi di gestione complessivi del servizio.

È fatto divieto dell'utilizzo di press container e/o altri sistemi a compattazione per il conferimento della frazione da imballaggi in vetro e della frazione organica.

Per i rifiuti liquidi e/o urbani pericolosi devono essere previsti idonei contenitori conformi a specifiche normative, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, e questi contenitori dovranno essere collocati in aree coperte del CDR. Il subATO/affidatario del servizio richiede i contenitori per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti (ad es. rifiuti di pile e accumulatori portatili, oli alimentari e RAEE) ai sistemi di gestione individuali o collettivi dei rifiuti, sulla base degli accordi quadro nazionali, da posizionare nei centri di raccolta e presso i centri del riuso.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Decreto 23 giugno 2022 – “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”.

All'interno del CDR potranno essere posizionati anche cassoni dedicati al conferimento della frazione secca residua (CER 20.03.01) e delle terre da spazzamento (CER 200303) - per i conferimenti che rispettino le prescrizioni del D.Lgs. 116/2020 (avvio a recupero) in aree individuate da subATO/affidatario.

I suddetti cassoni dovranno essere protetti per mezzo di sistemi di copertura propri dei cassoni scarrabili (per esempio teli copri e scopri, coperture integrate nel contenitore, ecc.) per non esporre i contenuti dei cassoni a infiltrazioni di acqua e relativi fenomeni di percolazione del rifiuto e/o modifica del peso degli stessi.

#### 4.2 Giorni e orari di apertura

Le giornate e gli orari di apertura al pubblico dei CDR sono definiti dal subATO, così come previsto nel Regolamento di subATO di gestione dei CDR e dovranno rispettare almeno le seguenti prescrizioni minime<sup>8</sup>:

- almeno 24 ore settimanali per bacini di utenza inferiori a 20.000 abitanti;
- almeno 30 ore settimanali per bacini di utenza superiori a 20.000 abitanti.

Gli orari previsti devono comprendere almeno metà della giornata del sabato. In caso nel subATO di riferimento siano presenti più CDR, le ore di apertura dei Centri vanno intese in senso cumulativo.

Il calendario potrà, inoltre, prevedere giornate di conferimento dedicate esclusivamente alle utenze non domestiche ed aperture anche in giornate festive per consentire il conferimento delle Utenze non residenti iscritte a ruolo TARI (es. titolari di seconde case).

L'accesso al CDR deve avvenire sempre in presenza del personale del gestore, adeguatamente formato e informato sull'attività da svolgere, al fine di garantire il completo rispetto della normativa in materia ambientale, del Regolamento di gestione e per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute di personale ed utenze.

Il presidio del gestore è obbligatorio anche in eventuali casi di apertura straordinaria, non previsti dal calendario usuale di esercizio, concordati fra il gestore ed il subATO (es. giornate di pulizia ambientale).

#### 4.3 Utenze ammesse al conferimento

Possono accedere al conferimento presso i CDR le seguenti categorie di utenze:

- A. **Domestiche residenti** nel subATO cui afferisce il CDR, aventi titolo a conferire perché iscritte nel registro delle utenze a ruolo TARI. Nei CDR dove è presente un controllo informatizzato degli accessi è consentito anche il conferimento da soggetti maggiorenni afferenti al medesimo nucleo familiare dell'iscritto al ruolo TARI nonché a soggetto delegato dall'intestatario;
- B. **Domestiche non residenti** in via stabile nel subATO, aventi titolo a conferire perché iscritte nel registro delle utenze a ruolo TARI;
- C. **Non Domestiche (imprese economiche o commerciali)** con sede legale nel Comune o nel sub-ATO di riferimento cui afferisce il CDR aventi titolo a conferire perché iscritte nel registro delle utenze a ruolo TARI e appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato *L-quinquies – Elenco delle attività che producono rifiuti*<sup>9</sup>, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 116/2020.

---

<sup>8</sup> Decreto 23 giugno 2022 – “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”.

<sup>9</sup> TUA - art. 183, co.1) lettera b-ter) punto 2).



**D. Non Domestiche (imprese di installazione, distribuzione, assistenza tecnica, ecc., di apparecchiature elettriche ed elettroniche)<sup>10</sup> che conferiscono esclusivamente rifiuti RAEE del tipo “dual use”.**

Oltre alle utenze sopra indicate è consentito l'accesso ai CDR al personale del gestore o altre imprese autorizzate ad esempio al ritiro dei cassoni, alla manutenzione, alle procedure che consentono di avviare alla preparazione per il riutilizzo i rifiuti a tal fine individuati, ecc. oltre che agli operatori e personale operante per conto del subATO e a tutti gli Organi ispettivi e di controllo.

Ai sensi dell'art 212, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'UND che decidesse di conferire i propri rifiuti urbani nel CDR con mezzi propri, dovrà iscriversi all'Albo trasportatori. Il produttore iniziale che si iscrive all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis può trasportare i propri rifiuti non pericolosi senza limiti quantitativi – fatti salvi i limiti imposti dal subATO tenuto conto delle potenzialità di ricezione del CDR - e i propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg/l al giorno. Il limite dei 30 kg/l è da intendersi al giorno per l'impresa complessivamente considerata e non al giorno per il singolo veicolo. Per effettuare il trasporto di rifiuti pericolosi superiori ai 30 kg/l al giorno si dovrà disporre di un'iscrizione “ordinaria” all'Albo (categoria 5).

Per le UND come sopra definite, si fa presente che tali utenze potranno conferire presso i CDR le sole frazioni non pericolose definite come urbane a tutti gli effetti dall'allegato L-quater del D.lgs.116/2020 e se facente parte delle categorie di attività elencate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto, sempre che tale CER sia stato inserito fra quelli conferibili dal subATO nel centro di raccolta.

#### **4.4 Servizi a tariffa**

L'importanza di introdurre servizi a tariffa per il conferimento di alcune frazioni di rifiuto, nei centri di raccolta comprensoriali organizzati dai subATO, risiede nella necessità di ridurre alcune frazioni di rifiuto “spingendo” le utenze verso il “comportamento desiderato”, per generare una maggiore attenzione nei riguardi della raccolta differenziata e verso politiche di prevenzione.

Questo approccio rappresenta un valore aggiunto per tutti gli stakeholders coinvolti:

- per il cittadino-contribuente che avrà un risparmio economico in TARI;
- per il subATO che otterrà un risparmio nei conferimenti ed eventuale ecotassa;
- per l'ambiente che beneficerà della riduzione complessiva dei rifiuti prodotti.

È possibile ipotizzare un *range* di conferimenti permessi in forma gratuita al CDR (tabella seguente), oltre i quali il conferimento può divenire oneroso.






Nel caso del rifiuto indifferenziato, il suo conferimento nei CDR dei subATO che hanno attivo un sistema di misurazione e tariffazione puntuale, sarà registrato in associazione all'Utenza anche per la quota conferita al CDR. I CDR potranno a tal fine essere dotati di contenitori ad accesso controllato con calotte o altri sistemi di misura e per ogni conferimento sarà attribuito all'utenza un volume standard (es. 30 l), pari alla capienza della calotta o misurato dai sistemi installati ed omogeneo alla contabilizzazione dei volumi conferiti dalle Utenza al di fuori dei CDR.

<sup>10</sup> D.M. 23 giugno 2022, crf. 4.2.10.8: “Nei centri di raccolta è sempre consentito, ai fini del conferimento dei RAEE, l'accesso sia da parte dei nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dai nuclei domestici esclusivamente per i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come definito dall'articolo 4 comma 1 lettera l) del decreto legislativo n. 49 del 2014, nonché l'accesso da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE per conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o in altri comuni previa convenzione o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio o in altri comuni previa convenzione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 49 del 2014. I conferimenti da parte di questi ultimi sono subordinati a specifica prenotazione.”



È possibile definire anche tariffe a misura per il conferimento sopra soglia di rifiuti pericolosi, ingombranti, legno non trattato con sostanze pericolose, pneumatici e verde e ramaglie, come delineato ad es. nella tabella seguente.

Tabella 1 - Esempi di rifiuti soggetti a limiti di conferimento

TIPOLOGIA DI RIFIUTI	LIMITI AL CONFERIMENTO.
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bombolette spray di sostanze tossiche, nocive e infiammabili piene e vuote.</li> <li>▪ Contenitori vuoti di sostanze pericolose.</li> <li>▪ Pittura murale (vernici non pericolose).</li> <li>▪ Vernici, solventi, acidi, inchiostri, adesivi e resine.</li> </ul>	<p><b>Massimo 3 accessi all'anno</b>  <i>Per ogni singolo accesso è possibile conferire quantitativi di rifiuto paragonabili a quelli prodotti da un'utenza domestica.</i>  <i>Oltre tal limite il conferimento è a pagamento secondo tariffa definita in relazione ai costi di conferimento territorialmente vigenti.</i></p>
 <p>Ingombranti.</p>	<p><b>Limite di 2 mc per conferimento giornaliero.</b>  <i>Conferimento gratuito fino a 6 mc/anno.</i>  <i>Oltre tal limite il conferimento è a pagamento secondo tariffa definita in relazione ai costi di conferimento territorialmente vigenti.</i></p>
 <p>Legno non trattato con sostanze pericolose (cassette di legno, pallets e legno di mobilio vario smontato/ridotto in volume).</p>	<p><b>Limite di 2 mc per conferimento giornaliero.</b>  <i>Conferimento gratuito fino a 4 pezzi/anno per mobilio e pallets, fino a 10 pezzi/anno per cassette di legno.</i>  <i>Oltre tal limite il conferimento è a pagamento secondo tariffa definita in relazione ai costi di conferimento territorialmente vigenti.</i></p>
 <p>Pneumatici*  <i>*Ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 82 dell'11 Aprile 2011 il rivenditore è tenuto a ritirare gli pneumatici usati.</i></p>	<p><b>Limite di 1 mc per conferimento giornaliero.</b>  <i>Conferimento gratuito fino a 4 pezzi/anno.</i>  <i>Oltre tal limite il conferimento è a pagamento secondo tariffa definita in relazione ai costi di conferimento territorialmente vigenti.</i></p>
 <p>Verde e ramaglie (fascine con lunghezza massima di 1,5 metri).</p>	<p><b>Limite di 2 mc per conferimento giornaliero.</b>  <i>Conferimento gratuito fino a 10 mc/anno.</i>  <i>Oltre tal limite il conferimento è a pagamento secondo tariffa definita in relazione ai costi di conferimento territorialmente vigenti.</i></p>

L'applicazione dei servizi a tariffa a misura poggia sull'informatizzazione della registrazione di accessi e della stima quantitativa dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza, così come descritto al paragrafo 4.5.

#### 4.5 Requisiti di accesso e registrazione dei conferimenti

L'accesso ai CDR e il relativo monitoraggio possono essere effettuati mediante modalità manuale o informatica.

La premessa indispensabile per offrire alle utenze servizi a misura delle necessità, efficienti e commisurati, è l'adozione di sistemi, procedure e strumenti informatizzati. Le nuove tecnologie di informatizzazione di accesso ai CDR possono garantire un corretto e preciso monitoraggio ed erogazione del servizio.

La soluzione di gestione informatizzata dei CDR è, infatti, in grado di generare sistemi di gestione maggiormente sostenibili, anche dal punto di vista economico per gli Enti. È infatti opportuno dotare il Centro di un sistema informatico affinché il personale addetto possa efficacemente controllare gli accessi degli utenti abilitati, memorizzare i conferimenti degli stessi e attivare i controlli in automatico, senza che ciò si traduca in un rallentamento dell'operatività degli addetti ai lavori.

Altro aspetto da non sottovalutare è la possibilità, attraverso le moderne tecnologie di *Business Intelligence*, di monitorare e analizzare le abitudini degli utenti nel conferimento dei rifiuti, grazie alla costante e corretta registrazione dei dati sulla qualità e quantità dei rifiuti consegnati, che consentono anche di indirizzare le

politiche di programmazione verso servizi sempre più rispondenti alle peculiarità territoriali, minimizzando i costi ambientali (oltre che economici) di gestione.

Il conferimento dei rifiuti nei CDR informatizzati può consentire inoltre di avviare politiche di premialità per gli utenti virtuosi. È possibile prevedere che, a seconda del bene/rifiuto conferito, l'utente possa accumulare punti da utilizzare per servizi pubblici locali (es. prelievo gratuito alle casette dell'acqua) oppure per ottenere buoni da spendere nel territorio di appartenenza per acquisti presso esercenti convenzionati.

L'informatizzazione del CDR è finalizzata anche a una completa e corretta gestione degli adempimenti legislativi di gestione, minimizzando la possibilità di errori "umani" nella corretta compilazione di tutta la documentazione obbligatoria.

Il personale di presidio del CDR dovrà avere cura di procedere al riconoscimento delle utenze, che avverrà in modalità completamente automatica in caso di informatizzazione degli accessi o che potrà avvenire mediante esibizione di opportuna documentazione, differenziata a seconda dell'utenza conferente, nei casi in cui la registrazione avvenga in modalità manuale:

Tabella di sintesi della documentazione da esibire in accesso al CDR		
NOMENCLATURA	ABILITAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
Domestiche residenti	Iscritti nel registro delle utenze TARI	1) Documento di identificazione (da cui verificare dati di residenza e iscrizione al ruolo TARI) per i sistemi di accesso informatizzato. 2) Ultima bolletta TARI (se titolare dell'utenza) 3) Delega al conferimento da parte dell'intestatario TARI e ultima bolletta TARI (se soggetto differente dall'intestatario) – conferimento mediante veicolo intestato ad utenza domestica.
Domestiche non residenti	Iscritti nel registro delle utenze TARI	4) Documento di identificazione (da cui verificare iscrizione al ruolo TARI) per i sistemi di accesso informatizzato. 5) Qualsiasi documento che attesti di essere registrato come UD non stabilmente residente e ultima bolletta TARI (se titolare dell'utenza). 6) Delega al conferimento da parte dell'intestatario TARI e ultima bolletta TARI (se soggetto differente dall'intestatario) – conferimento mediante veicolo intestato ad utenza domestica
Non Domestiche (imprese economiche o commerciali)	Iscritti nel registro delle utenze TARI Produttori di rifiuti urbani non specificatamente derivanti dal ciclo produttivo	1) Ragione sociale con indicazione della sede legale e/o locale attestante la presenza nell'area del CDR 2) P.IVA. da cui verificare iscrizione TARI 3) Ultima bolletta TARI
Non Domestiche (imprese di installazione, distribuzione, assistenza tecnica, ecc., di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	Iscritti nel registro delle utenze a TARI Produttori di rifiuti RAEE <i>dual use</i>	1) Ragione sociale con indicazione della sede legale e/o locale attestante la presenza nell'area del CDR 2) P.IVA. da cui verificare iscrizione al ruolo TARI 3) Ultima bolletta TARI

Le UND ricadenti fra le imprese di installazione, distribuzione, assistenza tecnica, ecc., di apparecchiature elettriche ed elettroniche, potranno accedere al CDR attraverso l'esibizione del DDT RAEE (cosiddetto formulario semplificato), rilasciato in copia all'addetto all'accettazione del Centro. Tale documento, redatto secondo il modello definito dai decreti RAEE, esplicita le autorizzazioni semplificate, il fatto che il singolo RAEE conferito arriva dall'utenza del territorio dove c'è stato l'1 contro 1 con contestuale ritiro dell'usato, ovvero con la consegna dei rifiuti ritirati 1 contro 1 oppure 1 contro 0 presso il punto vendita, dove è custodito il registro di carico e scarico semplificato e per cui il DDT fa da documento di scarico.

In caso di **registrazione manuale**, sarà il personale addetto all'accettazione ad essere deputato alla verifica che l'utenza conferente sia iscritta negli elenchi del ruolo TARI del Comune appartenente al subATO o del subATO e che il rifiuto sia conforme al regolamento di gestione del CDR.

In caso, invece, di **registrazione automatica** dei conferimenti e dunque informatizzata, sarà l'utente stesso, inserendo o sovrapponendo la propria tessera sanitaria o la carta rifiuti (ove presente) nel sistema di controllo degli accessi a procedere alla propria identificazione. Il sistema elaborerà automaticamente il controllo fra l'anagrafica utenza e la banca dati delle utenze iscritte al registro TARI dei Comuni del subATO consentendo l'accesso al CDR (a secondo del sistema di accesso scelto dal subATO mediante sbarra, cancello, indicazione a LED, ecc.) e la registrazione del conferimento.

In entrambe le soluzioni di registrazione adottate, i rifiuti conferiti al centro di raccolta potranno essere collocati nelle aree /contenitori appositamente identificati all'interno del Centro, in base alle specifiche caratteristiche di ogni frazione merceologica, solo a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto. La verifica da parte del personale che opera all'interno del Centro è prevista anche in caso di impiego di "tecnologie dialoganti" con l'utenza che permettano, oltre che l'identificazione, anche l'indicazione del rifiuto da conferire con registrazione e definizione delle caratteristiche merceologiche e delle quantità.

Le informazioni acquisite in fase di identificazione delle utenze potranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità previste dal Regolamento di gestione del centro.

#### 4.6 Modalità di conferimento

Le utenze che conferiscono ai CDR devono rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento di gestione e in particolare:

- rispettare gli orari di esercizio del Centro e non depositare esternamente qualsiasi tipo di rifiuto durante gli orari di chiusura;
- rispettare l'ordine di accesso e le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del centro e all'accettazione dei rifiuti/beni;
- esibire i documenti richiesti per l'identificazione e registrazione degli accessi;
- conferire esclusivamente i rifiuti ammessi secondo Regolamento;
- segnalare i beni da destinare a riuso che si vogliono consegnare nei CDR in cui ciò sia possibile;
- dichiarare la tipologia di rifiuto per il quale viene richiesto l'accesso al CDR. In caso di conferimento di rifiuti ingombranti prevedere la preventiva separazione in modo da garantire il conferimento per frazione merceologica (legno, ferro, ecc.). In caso di conferimento di rifiuti RAEE non manomettere o asportare parti del bene che possano compromettere il successivo avvio a recupero o determinare rischi per la sicurezza e la salvaguardia ambientale (per esempio per dispersione di liquidi refrigeranti); tutti i rifiuti da conferire devono essere preventivamente separati prima dell'ingresso al CDR in quanto è fatto divieto di operare selezioni o cernite all'interno del CDR;
- i rifiuti devono essere conferiti secondo tipologia, sfusi o contenuti all'interno di imballaggi che permettano l'ispezione visiva al personale di controllo;
- non depositare alcun tipo di rifiuto nei contenitori se non preventivamente autorizzati dal personale deputato al controllo dei rifiuti;
- rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza previste per la conduzione del centro (ad esempio se è ammesso l'ingresso con veicoli, rispettare il limite di velocità previsto;
- sostare all'interno dell'area per il tempo strettamente necessario al conferimento.

In merito ai rifiuti conferibili, si richiama quanto già descritto al paragrafo 3.3 *Rifiuti ammessi* delle presenti Linee Guida.

Le quantità per singolo conferimento possono essere determinate in relazione alle dimensioni del Centro, al relativo Regolamento di gestione, al bacino di utenza servito, all'attivazione di sistemi di tariffazione puntuale e riportate all'interno del regolamento di gestione.

#### 4.7 Compiti e ruoli del gestore del CDR

È a carico del gestore la manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, ivi comprese le aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, e dei beni da inviare ai centri per il riuso o da destinare a scambio tra privati. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono realizzati in accordo con il subATO.

Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

Il gestore deve, inoltre, garantire:

- 1) la nomina di un Responsabile Tecnico munito dei requisiti previsti che deve garantire la corretta conduzione del Centro;
- 2) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, informato sulle norme di sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- 3) la sorveglianza durante le ore di apertura e possibilmente la sorveglianza da remoto durante gli orari di chiusura per impedire intrusioni, furti ed atti vandalici.

Tutto il personale operante all'interno del Centro deve risultare idoneamente attrezzato di tutti i DPI previsti dalla normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e munito di cartellino identificativo indicante l'anagrafica personale e aziendale, nonché il ruolo espletato.

Il gestore, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria (secondo accordi con il subATO), dovrà al minimo:

- presidiare il CDR durante l'orario di esercizio e custodirlo nelle restanti fasce orarie;
- rendere sempre disponibili i contenitori al conferimento, anche con metodologie che prevedano lo scambio dei contenitori vuoto per pieno e/o con un'adeguata organizzazione dei trasporti a conferimento;
- eseguire le manovre di carico e scarico senza arrecare pregiudizio alla sicurezza dei fruitori e degli operatori del Centro;
- effettuare la quotidiana e regolare pulizia del centro e asportare nell'immediatezza tutti i rifiuti che accidentalmente dovessero cadere al suolo;
- accettare solo beni da destinare a riuso, rifiuti ed utenze secondo Regolamento e respingerle nel caso di comportamenti difformi dandone opportuna comunicazione scritta al subATO;
- fornire assistenza alle utenze in tutte le fasi di accesso, consegna di beni, indicazioni puntuali per il conferimento differenziato di rifiuti ed uscita dal Centro;
- tenere aggiornati, secondo le normative vigenti, i documenti relativi alle registrazioni di carico e scarico rifiuti, nonché la compilazione (ove occorrente) dei F.I.R, del registro di manutenzione e conduzione del Centro.

Le modalità di deposito dei rifiuti devono garantire che:

- siano evitati danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

- siano rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose;
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili possiedano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- i rifiuti liquidi siano depositati in serbatoi o in contenitori mobili (ad esempio, fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi anti traboccamento e di contenimento, posizionati in un luogo coperto; i sistemi di carico e scarico dei liquidi dalle cisterne devono essere mantenuti in efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente; sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- lo stoccaggio degli oli minerali avvenga in una cisterna di capacità massima pari a 500 l, dotata di proprio bacino di contenimento, di volume utile equivalente;
- il deposito degli accumulatori al Pb sia effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che potrebbero fuoriuscire dagli stessi;
- i rifiuti pericolosi e i rifiuti in carta e cartone siano protetti dagli agenti atmosferici;
- la frazione organica umida sia conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura;
- i rifiuti infiammabili siano depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia; si ricorda quindi di verificare, oltre alle corrette modalità di deposito di tali rifiuti, anche se la presenza di questi ultimi comporta l'assoggettamento o meno del Centro di recupero al rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) e l'attuazione delle relative procedure collegate allo stesso;
- i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, siano sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi, pertanto ogni singola frazione di rifiuto presente nel centro, pericolosa o non, dovrà essere conferita al successivo impianto di trattamento almeno una volta ogni 3 mesi.

Alcune frazioni merceologiche quali ad esempio sfalci del verde, legno, frazione organica ecc. possono andare incontro, anche in periodi inferiori ai tre mesi, a fenomeni di decomposizione che a loro volta possono generare emissioni olfattive moleste. E' importante perciò organizzare lo svuotamento dei loro contenitori con una frequenza tale da impedire l'insorgere di tali fenomeni.

La frazione organica umida, in particolare, deve essere avviata agli impianti di recupero normalmente entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene moleste.

#### **4.8 Contabilizzazione e registrazione dei rifiuti**

La norma prevede una contabilizzazione dei rifiuti gestiti all'interno dei centri di raccolta. In particolare la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso è prevista per le sole utenze non domestiche tramite la compilazione dell'Allegato 1.A al DM 08.04.2008, mentre quella dei rifiuti in uscita, indipendentemente dalla loro originaria provenienza, avverrà tramite la compilazione dell'Allegato 1.B.

Figura 6 - Allegato I A al DM 8 aprile 2008

**ALLEGATO I a**

**SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA**

	Numero	
	Data	
<b>Centro di raccolta</b>		
<b>Sito in</b>		
<b>Via e numero civico</b>		
<b>CAP</b>		
<b>Telefono</b>		
<b>Fax</b>		

Descrizione tipologia di rifiuto.....

Codice dell'Elenco dei rifiuti.....

Ricevuto da utenza

Domestica

Non domestica

Nome Cognome / Azienda\*.....

Codice Fiscale / Partita IVA\*.....

Targa del mezzo che conferisce\*.....

\* Da compilarsi solo per i rifiuti di provenienza non domestica  
e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani  
sulla base dei Regolamenti comunali

Quantitativo conferito al centro di raccolta .....Unità di misura.....

**Firma dell'addetto al centro di raccolta**  
.....



Figura 7 - Allegato I B al DM 8 aprile 2008

<b>ALLEGATO I b</b>		
<b>SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA</b>		
	Numero	
	Data	
<b>Centro di raccolta</b>		
<b>Sito in</b>		
<b>Via e numero civico</b>		
<b>CAP</b>		
<b>Telefono</b>		
<b>Fax</b>		
Descrizione tipologia di rifiuto..... Codice dell'Elenco dei rifiuti..... Quantitativo avviati a recupero/smaltimento..... Unità di misura.....		
<b>Firma dell'addetto al centro di raccolta</b> .....		

I dati così registrati andranno riportati su di uno schedario, eventualmente su supporto informatico, al fine dell'impostazione dei bilanci di massa o volumetrici. Per una corretta computazione di tali bilanci, è necessario che gli impianti presso cui i rifiuti in uscita dal centro di raccolta vengono conferiti, comunichino al gestore di quest'ultimo la destinazione finale dei rifiuti (recupero o smaltimento).

I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, agli Enti di programmazione e di controllo, a partire dal caricamento sull'applicativo O.R.So.

Si sottolinea che l'utilizzo degli Allegati 1.A e 1.B adempie alla sola funzione di contabilizzazione dei rifiuti che transitano per il centro prevista dal DM 08.04.2008 e s.m.i., pertanto la loro compilazione non sostituisce in alcun modo l'utilizzo del DDT o del formulario per il trasporto dei rifiuti (ove previsto).

L'art. 193, comma 7 prevede esplicitamente l'esclusione di utilizzo di FIR "al soggetto che gestisce il servizio pubblico" pertanto il subATO ne avrà obbligo solo nei casi in cui i rifiuti siano destinati ad impianti diversi da quelli regionali, ovvero per la gestione dei rifiuti destinati ad impianti operanti al di fuori del contesto di gestore pubblico e per i rifiuti pericolosi provenienti dai CDR soggetti alla registrazione carico e scarico contestuale, sul registro dell'impianto, così come stabilito dell'art. 190, comma 9, del D.Lgs. n.152/06.

I rifiuti urbani provenienti dai SubATO e dunque dai CDR saranno trasportati presso gli impianti regionali dal gestore incaricato dal subATO mediante l'impiego di un bollettario rilasciato dal Gestore degli impianti regionali. Rimangono assoggettati all'utilizzo del FIR in uscita dal CDR i trasportatori diversi dal gestore pubblico, ovvero quelli del CDC RAEE, del consorzio degli oli minerali/vegetali, ecc.

Anche nel caso della contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti in entrata ed uscita dal centro, da gestire attraverso gli allegati 1a e 1b, l'adempimento è reso molto più agevole se il CDR è gestito con sistema di informatizzazione, anche associato a una pesa certificata (di tipo carrabile o a pavimento) che permetta la registrazione puntuale, precisa e progressiva del rifiuto ingresso.

## 5. Ottimizzazione dei Centri di raccolta

La possibile ulteriore ottimizzazione dei CDR, coerentemente con l'introduzione della TARI a misura, dovrebbe prevedere:

- l'adozione di un sistema informatizzato per il controllo degli accessi e l'identificazione automatica degli utenti;
- la dotazione di un terminale per ogni CDR e ove possibile per ogni operatore, in grado di:
  - gestire gli accessi nel centro (utenze domestiche, utenze non domestiche, gestori del servizio pubblico, utenze temporanee, operatori autorizzati, trasportatori autorizzati);
  - gestire i conferimenti in ingresso di utenze domestiche e non domestiche;
  - rilasciare eventuale ricevuta di conferimento;
  - registrare i conferimenti di tutti gli utenti;
- un sistema di gestione dei dati in grado di:
  - gestire gli smaltimenti e i conferimenti in uscita;
  - effettuare un bilancio di massa dei materiali (la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, necessaria per la redazione dei bilanci di massa che dovranno essere trasmessi agli Enti di programmazione e controllo);
  - emettere i documenti obbligatori (stampa dei registri di scarico dei rifiuti dal singolo Centro e stampa degli allegati 1 a e 1 b di uscita dei rifiuti dal Centro);
  - controllare e monitorare i rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal singolo CDR;
  - acquisire e gestire la documentazione relativa alla destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto, comunicata dall'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal singolo CDR.

L'informatizzazione di ogni CDR comporta indicativamente la dotazione di attrezzature quali:

- sbarre di accesso/uscita e relativi strumenti di controllo;
- lettore tessere di identificazione utente e rispettiva colonnina;
- hardware in dotazione al CDR/ operatori per la registrazione dei flussi conferiti per Utenza;
- terminale e software di gestione;
- pesa di piccola portata, aggiuntiva rispetto alla pesa a ponte adibita alla misurazione dei "grandi" conferimenti;

Il processo di informatizzazione dei CDR presenta una duplice finalità:

- favorire il controllo degli accessi;
- consentire l'eventuale introduzione sistemi di corresponsione tariffaria anche per alcune tipologie di rifiuti conferite ai CDR sopra una soglia definita, come precedentemente dettagliato.

### 5.1 Ottimizzazione del servizio mediante Centri Di Raccolta Mobile

Il servizio fornito alle utenze, domestiche residenti e non residenti, specie turistiche, può essere reso anche mediante l'organizzazione di Centri Di Raccolta Mobili, di cui alle "Linee guida regionali per l'attivazione della raccolta porta a porta e l'ottimizzazione delle frequenze di raccolta".